



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
Elezioni amministrative 2022

Deliberazione n. /2023/CSE

Composto dai magistrati

Marco Catalano	Presidente
Ferruccio Capalbo	Componente
Rosita Liuzzo	Componente

Nella camera di consiglio dell' 8 marzo 2023 ha adottato la seguente deliberazione.

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n° 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale occorre provvedere all'istituzione di apposito Collegio di controllo presso le Sezioni regionali competenti per territorio composto da tre

Magistrati estratti a sorte, avente il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, entro 45 giorni dal loro insediamento;

Visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

Visto, infine, l'art.1 della legge n° 3 del 9 gennaio 2019, parzialmente modificato dall'art.43, co. 3, lett. a), del decreto-legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, recante norme in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 24/2013 con la quale sono stati approvati i "Primi indirizzi interpretativi inerenti all'applicazione dell'art.13 della legge 6 luglio 2012, n° 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n° 12/2014 enunciativa degli orientamenti circa l'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal D.L. n° 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n° 20 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 17/10/2022, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali per la tornata elettorale 2022;

Visto il verbale n° 1 del 9/11/2022 di insediamento del Collegio e di individuazione degli adempimenti preliminari per poter disporre di tutta la documentazione necessaria per la propria attività;

Rilevato che, con riferimento alla consultazione elettorale del 12 giugno 2022 (con turno di ballottaggio in data 26 giugno) rientrano nell'ambito di applicazione della normativa suddetta i Comuni di Acerra, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant'Antimo, Somma Vesuviana e Nocera Inferiore, tutti con popolazione superiore a 30.000 abitanti, così come comunicato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali e dagli Uffici Territoriali del Governo;

Visto il verbale n° 2 in data 8/03/2023 del Collegio che ha disposto di adottare i provvedimenti conclusivi relativi al controllo per le spese elettorali anno 2022 e, preso atto, in primo luogo, che l'ultimo consuntivo è pervenuto via PEC alla Sezione regionale di controllo in data 15/11/2022, ha ritenuto di individuare in tale data il dies a quo, unico per tutti i comuni di cui sopra, per calcolare il periodo di sei mesi di cui all'art.12, comma 3, della legge n°515/1993;

Vista la relazione conclusiva doc. interno n° 332 del 17/01/2023 in ordine all'attività istruttoria svolta a cura del servizio di supporto del Collegio, unitamente alla documentazione in atti concernente le 119 liste che hanno partecipato alla campagna elettorale 2022 per il rinnovo degli organi elettivi dei suddetti comuni;

Viste le risultanze del controllo de quo in relazione alle spese elettorali afferenti alle n° 22 liste che hanno preso parte alla campagna elettorale 2022 per il rinnovo degli organi elettivi del **Comune di Nocera Inferiore**;

ACCERTA

l'assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti concernenti le formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione elettorale del 12 giugno 2022 senza turno di ballottaggio, per il rinnovo degli organi elettivi nel **Comune di Nocera Inferiore**;

DISPONE

che copia della presente deliberazione nonché dell'allegato referto sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale del comune di **Nocera Inferiore**, con invito a volerne curare la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne, altresì, l'adeguata pubblicità ai sensi di legge.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio dell' 8/03/2023.

Il Presidente e relatore

Marco Catalano

I relatori

Ferruccio Capalbo

Rosita Liuzzo

Depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria
(dott. Giuseppe Imposimato)

